



Tonucci & Partners

## MEMO

“Decreto fiscale 2020”:  
nuove sanzioni penali  
tributarie

# “Decreto fiscale 2020”: nuove sanzioni penali tributarie

---

L’art. 39 del D.L. n. 124/2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) ha apportato un significativo inasprimento delle principali pene regolate dal D.Lgs. n. 74/2000 per talune condotte tributarie penalmente rilevanti.

## Sanzioni penali tributarie: nuove pene e nuove soglie

Nello specifico sono state novellate le pene detentive dei principali reati tributari oltre ad essere stato introdotto, nel medesimo decreto, il nuovo articolo 12-ter *“Casi particolari di confisca”*. Per effetto di tali modifiche il quadro novellato delle sanzioni penali può essere così sintetizzato:

Condotta	Art.	Ante modifica	Post modifica
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	2	<b>MIN:</b> 1 anno e 6 mesi <b>MAX:</b> 6 anni	<b>MIN:</b> 4 anni <b>MAX:</b> 8 anni <sup>1</sup>
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	3	<b>MIN:</b> 1 anno e 6 mesi <b>MAX:</b> 6 anni	<b>MIN:</b> 3 anni <b>MAX:</b> 8 anni
	4	<b>MIN:</b> 1 anno	<b>MIN:</b> 2 anni

---

<sup>1</sup> Qualora l’ammontare degli elementi passivi fintizi sia inferiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 39, comma 1, lett. b).



Dichiarazione infedele		<b>MAX:</b> 3 anni	<b>MAX:</b> 4 anni e 6 mesi
Omessa dichiarazione	5	<b>MIN:</b> 1 anno e 6 mesi <b>MAX:</b> 4 anni	<b>MIN:</b> 2 anni <b>MAX:</b> 5 anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	8	<b>MIN:</b> 1 anno e 6 mesi <b>MAX:</b> 6 anni	<b>MIN:</b> 4 anni <b>MAX:</b> 8 anni <sup>2</sup>
Occultamento o distruzione di documenti contabili	10	<b>MIN:</b> 1 anno e 6 mesi <b>MAX:</b> 6 anni	<b>MIN:</b> 3 anni <b>MAX:</b> 7 anni

Si segnala, invece, una mitigazione della pena della reclusione per alcuni reati qualora non venga superata una determinata soglia di evasione: nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000) è stato previsto che qualora l'ammontare degli elementi passivi fintizi sia inferiore ad euro 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi (in luogo di quella da quattro a otto anni); una simile formulazione è contemplata anche per il caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000) ove si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni qualora non venga superata la soglia di evasione di euro 100.000.

Infine, occorre segnalare che la norma in commento è anche intervenuta riducendo le soglie di punibilità, di fatto così ampliando la possibilità di configurazione dei reati tributari. Infatti: (i) ex art. 4, comma 1, lett. a), la fattispecie di “*Dichiarazione infedele*” si rende configurabile ove

---

<sup>2</sup> Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 39, comma 1, lett. m)



L'imposta evasa sia superiore ad euro 100.000 con riferimento alle singole imposte (ante modifica la soglia fissata era pari ad euro 150.000); per quanto riguarda la lett. b) del medesimo articolo, qualora l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione o degli elementi passivi inesistenti sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 2 milioni di euro, si renderà configurabile la fattispecie di “*Dichiarazione infedele*” (la soglia vigente *ante* modifica era prevista nella misura di 3 milioni di euro).

Valga per comodità il seguente prospetto illustrativo dell'impatto che ha determinato il testo della norma convertita:

Condotta	Presupposto <i>ante</i> modifica	Presupposto <i>post</i> modifica
Dichiarazione infedele art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 74/2000	sempre configurabile quando l'imposta evasa è superiore ad <b>euro 150.000</b>	sempre configurabile quando l'imposta evasa è superiore ad <b>euro 100.000</b>
Dichiarazione infedele art. 4, lett. b) D.Lgs. n. 74/2000	ammontare complessivo degli elementi attivi non tassati o di elementi passivi inesistenti superiore al 10% di quelli dichiarati o comunque superiore a <b>3 milioni di euro</b>	ammontare complessivo degli elementi attivi non tassati o di elementi passivi inesistenti superiore al 10% di quelli dichiarati o comunque superiore a <b>2 milioni di euro</b>

# Because we care.

## ITALIA

### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
[mail@tonucci.com](mailto:mail@tonucci.com)

### Milano

Via Borromei, 9  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
[milano@tonucci.com](mailto:milano@tonucci.com)

### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
[padova@tonucci.com](mailto:padova@tonucci.com)

### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
[prato@tonucci.com](mailto:prato@tonucci.com)

### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
[trieste@tonucci.com](mailto:trieste@tonucci.com)

### Napoli

Via Giosuè Carducci, 19  
80121 (NA)  
T +39 081 422784  
F +39 081 418801  
[napoli@tonucci.com](mailto:napoli@tonucci.com)

### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
[foggia@tonucci.com](mailto:foggia@tonucci.com)

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
[tirana@tonucci.com](mailto:tirana@tonucci.com)

## ROMANIA

### Bucharest

Str. Academiei 39 - 41  
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1  
010013  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
[bucharest@tonucci.com](mailto:bucharest@tonucci.com)

## SERBIA

### Belgrade

Bulevar Kralja  
Aleksandra 298a  
11000  
T +381 11 6149183  
F +381 11 6149184  
[belgrado@tonucci.com](mailto:belgrado@tonucci.com)